



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- quanto a euro 28.000.000,00 nella contabilità speciale n. 3087 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni;
 - quanto a euro 34.019.743,00 al capitolo n. 974 del bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto ad euro 67.000.000,00 milioni di euro a valere sul capitolo 958 del Dipartimento della protezione civile e quanto a euro 10.019.743,00 sul capitolo 957 del CDR 13 del bilancio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
- "Art. 10
1. Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a stipulare fino ad un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, di durata annuale e con un compenso annuo non superiore al trattamento economico riconosciuto al personale del predetto Dicastero appartenente all'area III posizione economica F1. La predetta Direzione è, altresì, autorizzata a corrispondere, per l'anno 2011, al proprio personale non dirigenziale già impegnato in attività connesse con il superamento dell'emergenza, una speciale indennità operativa mensile corrispondente a 20 ore di lavoro straordinario.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 900.000,0, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286."
2. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, è aggiunta la seguente disposizione:
"decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, articolo 9, comma 28".